



"LA VALUTAZIONE SCOLASTICA: COME DIFENDERSI DA RECLAMI E RICORSI"

I.I.S. ENRICO MATTEI

INCONTRO DEL 29.11.2023

RELATRICE AVV. CHIARA GIANNESI



NORMATIVA



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- Art. 4 del DPR 122/09
- comma 5:
 - “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e [...] una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.”
- comma 6:
 - “Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie”

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

- DPR 122/09
- art 6, comma I
- “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato”.

ASSENZE

- Art. 14 DPR 122/2009
- comma 7:
 - *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*

- Le assenze vanno calcolate in base a tre quarti dell'orario annuale personalizzato e non quindi ai giorni di frequenza.
- La norma infatti stabilisce che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che rientrano nel curriculum individuale di ciascuno allievo. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
- Tra le “*motivate deroghe in casi eccezionali*” possono essere incluse le assenze per malattia giustificate con certificato medico, le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia), il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli allievi seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.
- Tuttavia “*a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa*”.
- Pertanto, in sede di consiglio di classe i docenti dovranno verificare per ciascun allievo il raggiungimento della quota minima di presenze (tre quarti dell'orario annuale obbligatorio) e, in caso di mancato raggiungimento di tale quota, disporre la non ammissione agli scrutini finali.
- Alternativamente il consiglio di classe potrà deliberare una motivata deroga al limite previsto per casi particolari

CONTEGGIO

- Monte ore ordinamentale 1056 h annue pari a 32 h ore settimanali
- 264 ore Max di assenze consentite pari al 25%
- Suggesta l'adozione di una circolare dove specificare:
 - il coordinatore di classe verifica a cadenza mensile il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico;
 - costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico;
 - nel conteggiare le ore di assenza, effettuate sia durante le lezioni in presenza che in DDI, saranno considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate;
 - per l'alunno che non si avvalga dell'insegnamento dell'IRC con derivante regolare permesso annuale di uscita anticipata, concessa sulla base di espressa richiesta risultante agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle lezioni;
 - i criteri che consentono di derogare

CRITERI

- Stabiliti dal Collegio dei docenti
- Assenze giustificate per gravi patologie
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- Assenze per terapie mediche certificate

SI PUÒ ASSEGNARE UN VOTO INSUFFICIENTE IN COMPORTAMENTO? E CIÒ, QUANDO AVVIENE, COSA COMPORTA?

- DPR 122/09
- Art. 7, commi 2 e 3
 - “La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge, dei comportamenti:
 - a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.;
 - b. che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni.
 - La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale”

- TAR CAMPANIA Sentenza 26/01/2021 n° 529

- Il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, è organo incompleto e non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per 6 giorni a carico dell'allievo ricorrente.

- TAR LOMBARDIA BRESCIA Sentenza 17/03/2021 n° 257

- L'Amministrazione, però, nel sanzionare, ha l'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, il quale consiste in un canone legale di raffronto che legittima il controllo sul rispetto del c.d. gradualismo sanzionatorio. Invero, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione non può prescindere da una congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui il comportamento del soggetto è ritenuto sanzionabile, avuto riguardo agli elementi rilevanti ai fini della sua graduazione.

- TAR PUGLIA - BARI Sentenza 12/09/2018 n° 1223

- A fronte di un comportamento grave tenuto da alcuni studenti durante un viaggio di istruzione, è illegittima la decisione del Consiglio di classe di assegnare il voto di sei in condotta indistintamente a tutti i componenti del gruppo

- TAR UMBRIA Sentenza 14/01/2019 n° 23

- E' svolto in modo legittimo il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari agli studenti quando lo studente sia stato posto nelle condizioni di esporre le proprie ragioni in seno al consiglio di classe, assistito dai propri genitori, anche se non sia stato esplicitamente invitato a produrre una memoria scritta

PROSSIMI INTERVENTI

- Revisione normativa del D.P.R 22 giugno 2009 n. 122, relativo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, e del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249 «Statuto delle studentesse e degli studenti»
- **Prima direttrice:**
- il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico; dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- la valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.
- l'assegnazione del 5 in condotta, e quindi della conseguente bocciatura, potrà avvenire anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto.
- l'assegnazione del 6 per la condotta genererà un debito scolastico in materia di Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre con una verifica avente ad oggetto i valori costituzionali e i valori di cittadinanza.



- **Seconda direttrice:**

- la misura della sospensione (=semplice allontanamento dalla scuola) è inefficace:

- sospensione fino a 2 giorni: più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche -assegnate dal consiglio di classe- di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento (al termine, produzione di un elaborato critico, oggetto di opportuna valutazione da parte del consiglio di classe)
- sospensione superiore ai 2 giorni: lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate

- **Terza direttrice:**

- In caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità
- Le decisioni che riguardano queste misure saranno adottate dalle singole scuole, nello specifico dai consigli di classe, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA

- Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente.
- È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.
- DPR n. 122/2009 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado)
- art. 2, comma 1:
 - “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
- art. 4, comma 1
 - “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.



SITUAZIONI PARTICOLARI



PUÒ UN ALLIEVO “NON CLASSIFICATO” NEL PRIMO QUADRIMESTRE ESSERE AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME?

- C.M. n. 139/1999

Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale

UN ALUNNO PRESENTATO ALLO SCRUTINIO FINALE CON PROPOSTA DI NON CLASSIFICAZIONE IN UNA O PIÙ DISCIPLINE PUÒ SOSTENERE L'ESAME DI STATO?

- Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina; dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline.
- In caso affermativo, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo sarà valutato e potrà sostenere l'esame di Stato
- N.B. Il Consiglio di classe ha sempre il dovere/obbligo di esprimere un giudizio valutativo sull'allievo.
- Tale giudizio può essere non espresso e quindi il Consiglio di classe può assegnare all'allievo il N.C, con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

DOCENTE NOMINATO A FINE QUADRIMESTRE NON HA ELEMENTI DI VALUTAZIONE: LEGITTIMO IL “NON CLASSIFICATO”?

- Alunno si è assentato per malattia il giorno del compito in classe, presentando regolare certificato medico al rientro in classe. Una volta giunto a scuola scopre che ad assentarsi questa volta è il docente. Risultato: rischio di vedersi attribuito nel documento di valutazione un “Non classificato”
- Regio Decreto n. 653/1925 *“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.”*
- congruo numero di verifiche: almeno, per quadrimestre, 2/3 interrogazioni, compiti, prove...v. criteri di valutazione
- Vista la presenza di situazioni eccezionali [nomina del supplente a novembre, assenze giustificate del docente e dello studente] si può ritenere che anche una sola interrogazione o verifica scritta possa, all’interno di un contesto strategico-valutativo più ampio noto come percorso di apprendimento, permettere una sua valutazione
- N.B.: fino all’ultimo giorno precedente lo scrutinio, il docente avrà cura di programmare ed effettuare una verifica suppletiva anche tramite gli strumenti messi a disposizione dall’autonomia delle istituzioni scolastiche quindi alla flessibilità dell’organizzazione oraria nelle classi. Ad es. potrà, durante le sue ore di lezione, far svolgere la prova o in casi estremi, all’avvicinarsi dello scrutinio, chiedere ai colleghi di classe che lo studente sia a disposizione per la prova anche oltre le ore della disciplina interessata. Il tutto sarà poi messo a verbale al momento della valutazione collegiale.

NEL CASO DEGLI ALLIEVI DISABILI SI PUÒ CONSIDERARE DETERMINANTE IL PARERE DEI GENITORI O DEL GLH AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME?

- I parere dei genitori dell'allievo o del GLH non possono in nessun caso essere determinanti.
- La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente.
- Si escludono quindi pareri determinanti dei genitori o del GLH.
- Riportiamo a questo proposito un interessante passo della nota Prot. n. 1075/C27 dell'USR della Liguria del 21.2.2011 che ha per oggetto "La continuità educativa a favore degli alunni disabili": "...Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, si ricorda che nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico. Analoga attenzione deve essere posta alla regolarità e fluidità del percorso scolastico, che deve consentire, anche agli alunni disabili, di poter usufruire di tutte le opportunità che il sistema scolastico e formativo offrono.
- Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza, ma pare opportuno ricordare che la promozione o meno dell'alunno, sia pure disabile, è competenza esclusiva degli organi collegiali nella sola componente docente.
- L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI. Non si ritiene che l'alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso.

UN ALLIEVO DISABILE QUANTE VOLTE PUÒ RIPETERE UNA STESSA CLASSE?


- D. Lgs. 297/1994, art. 316. comma 1
- Il Ministero provvede altresì “a garantire la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all’art. 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi”.
- N.B. Dal momento che il percorso scolastico dell’alunno portatore di handicap, come da norma sopra riportata, consente la frequenza scolastica fino a diciotto anni per il completamento della scuola dell’obbligo ammettendo anche una terza ripetenza, non possiamo escludere che in casi particolari il Collegio docenti, sentiti gli specialisti di cui all’art. 314 del D. Lgs. 297/1994 e acquisito anche il consenso dei genitori, possa deliberare, motivando ovviamente la decisione con lo scopo di favorire il completamento della scuola dell’obbligo dell’allievo in questione, la frequenza per la quarta volta della stessa classe.

PUÒ IL “VOTO DI CONSIGLIO” MODIFICARE LA DECISIONE DI UN DOCENTE CHE HA DATO UNA INSUFFICIENZA?

- Le proposte di voto dei singoli docenti, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali.
- Nell'ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/90 e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione.

ITER DA SEGUIRE

- Tutte le valutazioni assegnate agli scrutini vanno motivate:
- art. 79 del R.D. 653 del 4 maggio 1925, *“i voti si assegnano, su proposta dei professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”*.
- Laddove dunque in sede di scrutinio, sulla base dei voti proposti dai singoli docenti, ricorrano le condizioni, in riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio docenti e adottati dal Consiglio di classe, per esaminare l’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l’ammissione o la non ammissione.

- 
- In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. Della ammissione, c.d. "per voto di Consiglio" dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta di scrutinio, con le motivazioni addotte a sostegno della deliberazione nonché i nominativi dei docenti favorevoli e contrari.
 - Se invece il numero delle insufficienze proposte è limitato, il presidente del Consiglio verificherà se il Consiglio è d'accordo sull'ammissione: ove non vi sia dissenso, all'unanimità sarà deliberata l'ammissione con conseguente alzamento dei voti insufficienti a sei e annotazione nel verbale. Circa l'eventuale menzione della delibera di ammissione per decisione consiliare, si ritiene che sia sufficiente che nella presentazione si faccia cenno alle carenze ancora presenti nella sua preparazione in alcune discipline, senza necessità di riportare l'esito della votazione relativa alla sua ammissione".

IN CASO DI DELIBERAZIONE DA ASSUMERE A MAGGIORANZA CI SI PUÒ ASTENERE DAL VOTO?

- No.
- Il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un Collegio perfetto, quindi l'astensione non è consentita, in quanto si tratterebbe di una mancanza ai doveri d'ufficio.
- Pertanto tutti i docenti, compreso il Presidente, devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE VOTA DUE VOLTE?

- Non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
- Es.: consiglio di classe con 8 docenti membri; si procede alla votazione per deliberare la promozione o meno di un alunno e il risultato è di parità (4 voti per il sì e 4 voti per il no)
 - Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso;
 - Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno non è promosso



L'ABUSO DEI RICORSI DEI GENITORI: UNA SFIDA ALLA SCUOLA



INDICAZIONI USR TOSCANA

CIRCOLARE N. 8202/08-05-2018

- **ACCESSO AGLI ATTI**
- Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell'istituto depositario degli atti consentire l'accesso, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/90 e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 184/06.
- Ferma restando la verifica dei suddetti presupposti, per gli atti relativi solo all'interessato (o minore rappresentato) l'accesso può avvenire anche informalmente; nel caso sia individuabile un controinteressato, l'accesso – come noto – può avvenire solo formalmente

■ RECLAMI E RICORSI

- I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi, pertanto, impugnabili in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tali termini, in entrambi i casi, decorrono dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami.
- Il ricorso gerarchico, previsto in via generale dalla legge per gli atti amministrativi non definitivi, in questi casi non è esperibile, non solo perché detti atti sono definitivi, ma anche perché non esiste un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni d'esame e ai Consigli di classe. Pertanto, eventuali "reclami" avverso le procedure di scrutinio e di esame, devono essere proposti non all'Ufficio scolastico regionale, ma al dirigente scolastico in qualità di responsabile dell'istituzionale scolastica di riferimento, presso la quale il Consiglio di classe e/o la Commissione d'esame operano.


POTERE DI AUTOTUTELA DA PARTE DELLA P.A.

- Secondo costante giurisprudenza, è rimessa in ogni caso alla discrezionalità dell'amministrazione la scelta sul se e sul come intervenire. Non vi è obbligo di aprire un procedimento di riesame per ogni esposto/reclamo ricevuto dall'istituzione scolastica e si darà corso all'avvio del procedimento di autotutela solo nei casi in cui l'amministrazione avrà valutato la sussistenza dei presupposti e delle ragioni di pubblico interesse alla sua attivazione.
- Il dirigente scolastico, ricevuto l'esposto/reclamo avverso la procedura di scrutinio, effettua una preliminare valutazione sui motivi alla base del reclamo e valuta se dare seguito o meno allo stesso e in caso affermativo convoca il Consiglio di Classe competente.
- Nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, e quindi alla valutazione operata dalla Commissione d'esame, appare opportuno che il dirigente scolastico destinatario del reclamo sottoponga lo stesso al presidente della commissione per una preliminare lettura dei motivi del reclamo sulla cui base viene sollecitato l'esercizio del potere di autotutela.

- Nel caso in cui dovesse apparire necessario valutare la possibilità di annullamento o revoca di un atto o di correzione di un errore materiale, sarà necessario procedere alla riconvocazione della Commissione, qualora la stessa abbia già concluso le operazioni d'esame.
- In quest'ultima ipotesi, nel caso di esami di stato nelle secondarie di primo grado il Dirigente scolastico procederà direttamente alla riconvocazione della commissione; nel caso di esami di stato nelle secondarie di secondo grado, il dirigente scolastico, su indicazione del presidente, inoltrerà apposita richiesta motivata di riconvocazione all'USR.
- Se si decidesse di ricorrere al potere di autotutela, si ricorda che comporta l'apertura di un procedimento di secondo grado, soggetto alle regole generali della Legge 241/90, e che la conclusione del medesimo procedimento deve comunque essere definita con atto espresso (cfr. art. 2, comma 1, L. 241/90)

IN CASO DI CONTENZIOSO

- si riassumono, a titolo esemplificativo, i principali documenti che devono essere particolarmente curati per una buona gestione dei relativi processi
 - 1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell'alunno
 - 2) le parti del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell'alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell'anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto)
 - 3) verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell'alunno
 - 4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni del mancato svolgimento
 - 5) le comunicazioni alla famiglia
 - 6) i criteri precedentemente adottati dal Collegio da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale (c. 1 art. 6 dell'O.M. 92/2007)
 - 7) le proposte di voto e giudizi motivati della proposta di voto dei singoli docenti (c. 2 art. 6 dell'O.M. 92/2007)

- 
- 8) i criteri preventivamente stabiliti in base ai quali il Consiglio di Classe ha proceduto alla valutazione delle possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero
 - 9) per la secondaria di secondo grado (3°, 4° e 5° anno) gli elementi aggiuntivi (già previsti dall'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998 s.m.i.) effettivamente individuati per lo studente in oggetto, che, in caso di ammissione alla classe successiva, avrebbero concorso all'interno della fascia di oscillazione stabilita dalla media dei voti, alla determinazione del credito scolastico;
 - 10) il monte ore annuo effettivamente svolto dallo studente, il suo piano annuo personalizzato, le deroghe alla frequenza minima stabilite dal collegio dei docenti
 - 11) (solo in caso di non promozione agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione di esame o in ogni caso stabiliti e verbalizzati prima dell'inizio delle correzioni
 - 12) (solo in caso di non promozione agli esami) i verbali delle correzioni e delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio
 - 13) (solo in caso di non promozione agli esami) il documento dell'esito dello scrutinio pubblicato all'albo
 - 14) ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell'impugnazione.

IL REGISTRO SCOLASTICO

- E' un documento amministrativo con rilevanza esterna ovvero pubblicitaria, la cui compilazione è sempre a cura dell'insegnante che lo deve redigere (dovere d'ufficio).
- I registri sono dunque atti pubblici secondo la legge e, come tali, godono di una fede "*privilegiata*" rispetto ai documenti di altra natura, con pieno valore tra le parti e verso i terzi, con efficacia certa e probatoria.
- Istituito con l'art. 41 Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965
 - «Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fine d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.»
- Art. 7, comma 31 della Legge 7 Agosto 2012 n. 135
 - «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico»
- L'obbligo del registro elettronico deriva dall'esigenza cogente della Pubblica amministrazione di snellire le attività e le procedure amministrative (semplificazione), nonché dalla volontà di evolvere verso l'abbandono del "cartaceo" (digitalizzazione)

EFFICACIA

- Art. 2700 Codice Civile – Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – “Efficacia dell’atto pubblico”
- *«L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»*
- I registri non possono e non devono essere né contraffatti e/o alterati, manomessi o modificati in alcun modo, né tanto meno distrutti.
- L’insieme dei tre registri (in primis quello di classe, personale o del docente e dell’insegnante di sostegno) valgono come valida attestazione e garantiscono l’effettiva presenza in servizio del docente in classe (in corrispondenza dell’apposizione della firma nel giorno e dell’ora di lezione) come stabilito dalla Corte di Cassazione.

REGISTRO ELETTRONICO

- La validità del documento amministrativo, redatto e prodotto nel formato informatico, digitale ed elettronico (registri ma anche pagelle), è normata ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, c.d. CAD “Codice dell'Amministrazione Digitale”
- I docenti di ogni ordine e grado sono a tutti gli effetti di legge pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, secondo quanto stabilito dalla suprema Corte di Cassazione, sezione penale V, con le sentenze n. 12726 del 6 dicembre 2000: *«Il registro personale del professore sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati o corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, è atto pubblico, in quanto attesta attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.»*

RESPONSABILITÀ DOCENTE

- Art. 476, c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”
- *«Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni»*
- si realizza con la produzione di un documento, alterato o contrattato, in parte o in tutto. La parte alterata può riguardare il luogo di emissione, la data o ancora il contenuto (Es.: un docente dichiara il possesso di un titolo accademico mai conseguito)
- riguarda la genuinità del documento, e quindi ad una fase successiva della formazione dello stesso

- Art. 479, c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”
- «Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476»
 - Il falso ideologico si concretizza con la redazione di un documento originale, non contraffatto né alterato, che contiene una o più dichiarazioni false, ingannevoli o mendaci. (Es.: medico che attesta uno stato di malattia o infermità di un soggetto senza averlo visitato)
 - riguarda la veridicità e l’autenticità del contenuto dell’atto e attiene alla fase di attestazione dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e dunque alla fase di formazione del documento.

VERBALIZZAZIONI – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

- L'art. 3 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (ossia dell'atto finale, conclusivo del procedimento), destinato a produrre effetti esterni
- La valutazione della Commissione di esame della maturità, così come quella del Consiglio di classe, in ordine al profitto conseguito da un alunno, costituiscono espressione di un giudizio tecnico-didattico sindacabile dal giudice di legittimità soltanto per vizi logico-giuridici, che ne evidenzino la contraddittorietà o l'incongruenza rispetto alla obiettiva situazione di fatto o a precedenti valutazioni sull'andamento scolastico dell'alunno medesimo.

ESEMPI

- Perché il consiglio di classe ha riscontrato:
 - un avvio dell'anno scolastico faticoso per la evidenziata mancanza dei prerequisiti di base indispensabili ad affrontare l'articolazione interna e lo spessore culturale delle discipline nella classe prima
 - un progressivo andamento dell'anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l'incapacità da parte dello studente di superare gli ostacoli via via emergenti, data la sua carente strumentazione di base, e per la sua palese indisponibilità allo studio rigoroso, all'applicazione sistematica, a qualsiasi forma d'interesse per le discipline, alla partecipazione ai vari momenti del dialogo educativo;
 - un risultato delle votazioni del primo quadrimestre in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante gli interventi di sostegno e recupero attivati dalla scuola;
 - che nonostante le continue offerte formative strutturate dalla scuola (interventi individualizzati in classe, rallentamenti nello svolgimento del programma, spiegazioni reiterate ed esercitazioni ricorrenti mirate a conseguire gli obiettivi minimi programmati, possibilità di accedere alle iniziative di recupero) lo studente non ha saputo organizzarsi per superare i percorsi pur facilitati per lui predisposti, e quindi non è riuscito a raggiungere i livelli minimi di preparazione in diverse materie;
 - che i risultati delle prove di verifica orale, scritta grafica, pratica, nonostante il congruo numero, sono ripetutamente negativi;
 - che lo stato attuale della preparazione dell'allievo presenta ancora insufficienze gravi in numerose materie e risulta del tutto inadeguato alla frequenza della classe successiva;

- Alla luce di quanto sopra riportato, il Consiglio di classe ritiene non sia possibile risanare le deficienze sottolineate mediante uno studio individuale estivo integrato da corsi di recupero ma solo attraverso la permanenza per un ulteriore anno nella stessa classe, al fine di consentire all'allievo una più responsabile maturazione scolastica e personale.
- Esempio di giudizio globale "Vista l'inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno di corso, documentata dalle insufficienze maturate nelle seguenti discipline (inserire le discipline, con le rispettive valutazioni negative); considerata la frequenza (molto irregolare, poco regolare, ...), con (numerosi, parecchi, frequenti, ecc.) ritardi ed assenze (non sempre giustificate, ecc.); vista la mancanza di un (vero, serio, adeguato, ecc) impegno nel recupero delle carenze pregresse secondo quanto richiesto dalla scuola; considerato inoltre che lo studente/la studentessa non ha recuperato le valutazioni insufficienti del primo quadrimestre in (inserire le materie), il consiglio di classe delibera all'unanimità (a maggioranza) di non ammettere alla classe successiva lo studente (cognome e nome).

••••

- esiti didattici particolarmente insoddisfacenti che hanno rilevato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi individuati per la disciplina;
- il peggioramento del profitto, dell'impegno, della partecipazione rispetto al primo quadrimestre;
- gravi lacune di base, non colmate neppure con gli interventi didattico-educativi ed integrativi attivati nel corso dell'anno, che non hanno permesso di raggiungere una valutazione sufficiente negli obiettivi minimi;
- partecipazione passiva alle lezioni;
- presenza di numerose e gravi insufficienze, già evidenziate alla famiglia tramite comunicazioni scritte e orali nel corso dell'anno scolastico;
- mancanza di un adeguato metodo di studio autonomo;
- mancanza di partecipazione al lavoro in classe e al dialogo educativo;
- mancanza di una seria motivazione;
- frequenza discontinua;
- gravi carenze nella preparazione di base / generale;
- negligenza nell'esecuzione del lavoro domestico;
- atteggiamento fortemente negativo e di completo disimpegno nei confronti della scuola, che lo ha reso indifferente alla sollecitazione didattico - educativa dei docenti;
- notevole difficoltà e lentezza nell'apprendimento;

- - acquisizione delle discipline in maniera non consapevole e prevalentemente mnemonica;
- sottrazione mirata alle verifiche;
- esito negativo delle attività di recupero del debito contratto nel primo quadrimestre nelle seguenti discipline:
- visti i criteri di non ammissione deliberati dal collegio docenti;
- considerati i requisiti minimi stabiliti nelle singole programmazioni disciplinari;
- considerato il numero e la gravità delle insufficienze;
- considerata l'assenza di miglioramenti nel profitto rispetto ai risultati del primo quadrimestre;
- considerate le scarse attitudini e capacità dimostrate nell'organizzazione dello studio individuale;
- considerato lo scarso impegno dimostrato dallo studente nell'assolvere ai doveri scolastici;
- considerati i risultati negativi conseguiti con la frequenza ai corsi di recupero e sostegno in itinere;
- considerata la scarsa regolarità nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
- considerato l'atteggiamento complessivo non positivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi;
- valutate negativamente le possibilità per lo studente di una ripresa attraverso le attività di recupero estive al fine di un inserimento positivo nella classe successiva, ritenendo, nell'interesse dello studente, che la ripetenza sia l'unico mezzo per consentirgli il recupero delle gravi lacune e quindi il proseguimento degli studi;
- considerato che, a causa del suo comportamento, ha meritato una votazione inferiore a 6/10 in condotta;
- analizzati i giudizi e le proposte di voto...

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

- La scuola deve sempre utilizzare strumenti di comunicazione ufficiali:
 - Registro elettronico
 - Ricevimento dei genitori (ev.verbalizzazione)
 - Comunicazioni via mail (indirizzo istituzionale)
 - Circolari
 - Sito istituzionale
- No comunicazioni telefoniche
- No social
- No servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram...)
 - N.B. D.P.R. 81/2023 contenente modifiche al D.P.R. 62/2013 «Codice di condotta o comportamento dei dipendenti pubblici.»
 - Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio, non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

LA MANCATA INFORMAZIONE SULL'ANDAMENTO SCOLASTICO NON VIZIA IL GIUDIZIO DI BOCCIATURA

- T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, con Sent. n. 9815/2018
- La mancata attivazione degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n. 78 del 15 gennaio 2015).
- Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al comportamento emulativo descritto da parte ricorrente, al mancato funzionamento dei consigli di classe, al ritardo con cui è stato consentito l'accesso ai compiti, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero giustificare la tutela risarcitoria
- Al tempo stesso, le condotte descritte da parte ricorrente non risultano idonee, neanche in astratto, a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice e dai singoli insegnanti anche in considerazione del numero e delle entità delle insufficienze. Parte ricorrente non ha contestato analiticamente le valutazioni ottenute dalla ricorrente, scritte od orali, evidenziando l'illogicità della valutazione, la sua manifesta erroneità o irragionevolezza sia in senso assoluto che relativo, ma ha concentrato la sua difesa sulla condotta emulativa della scuola che non appare al giudice idonea a inficiare la valutazione tecnica espressa dalla stessa amministrazione e su una perizia di parte basata su una valutazione svolta in un'unica giornata.



SFATIAMO LE PAURE



MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO
- QUALE CONSEGUENZA DI UN VOTO NEGATIVO IN COMPORTAMENTO
- Il giudizio sul rendimento e sul comportamento è connotato da discrezionalità tecnica e pertanto, è sindacabile dal Giudice solo per:
 - MANIFESTA ILLOGICITA' /IRRAGIONEVOLEZZA
 - TRAVISAMENTO DEI FATTI
 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA/MANCANZA DI MOTIVAZIONE

INSINDACABILITÀ DELLA VALUTAZIONE


- La sentenza del Tar Lazio 23/07/2008, n. 7262 osserva che la giurisprudenza maggioritaria ha sempre affermato come le valutazioni sulla preparazione degli studenti siano espressione di considerazioni di natura tecnico/didattica, non sindacabili nel merito, se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento di assegnazione dei voti.
- In tale direzione, anche le eventuali irregolarità dei verbali e degli atti della commissione finiscono per essere del tutto irrilevanti quando è manifesto che la bocciatura sia esclusivamente il frutto di impegno nello studio complessivamente insufficiente.

TAR LAZIO, SEZ. III BIS, SENT., 3 AGOSTO 2023, N. 13042

- I genitori di una bambina di 11 anni contestano la decisione del Consiglio di classe che, prendendo atto di svariate insufficienze lievi ed una grave, non ha ammesso l'alunna alla seconda media.
- I ricorrenti lamentano la «*mancata considerazione dell'intero percorso di studi durante l'anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi*», della buona condotta della figlia e dell'assenza di percorsi e sistemi di supporto per il recupero delle sue lacune.
- **La bocciatura con gravi insufficienze è un'eccezione, non la norma.** Il TAR ricorda la prassi costante sul punto secondo cui «la circolare del Ministero n. 186-omissis-del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo “*dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico*” (cfr. Cons. Stato n. 5917 del 2019).



Onere di motivazione rafforzata

- 
- La bocciatura, per il TAR non deve essere una misura sanzionatoria e punitiva dello studente con preparazione lacunosa, ma dovrebbe essere uno strumento formativo ed educativo per permettere agli studenti di affrontare il proseguimento degli studi senza sofferenza e con maggiore possibilità di maturazione culturale.
 - Il giudizio contestato è espressione della discrezionalità del Consiglio di classe censurabile però in sede di legittimità dal giudice amministrativo nei limiti del **difetto di motivazione, della carenza d'istruttoria e dell'illogicità manifesta**

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO

- INSUFFICIENZA IN MATERIE “SECONDARIE” E LEGITTIMITA’ DELLA BOCCIATURA
- TAR Puglia, Bari, sent. n. 664/2018
 - “(...) tutte le discipline in programma hanno pari dignità e concorrono in egual misura alla formazione integrale dello studente, risultando, pertanto, tutte decisive in sede di valutazione e ammissione all’anno successivo (...)”
- TAR Puglia, Lecce, sent. n. 899/2018
 - “E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze.”
- TAR Campania, Salerno, sent. 1335/2018
 - “non costituisce motivo di illegittimità il cambiamento di un docente rispetto all’anno scolastico precedente.

■ MODALITA' DELLE INTERROGAZIONI E LEGITTIMITA' DELLA BOCCIATURA

■ TAR Campania, Salerno, sent. 1335/2018:

- “Risultano conformi alle regole scolastiche e al principio del buon andamento, le determinazioni dei docenti di sottoporre al termine dell’anno scolastico ad ulteriori prove l’alunno la cui ammissione all’anno successivo già si ponga in maniera problematica, volte a cogliere eventuali miglioramenti, da sottoporre al giudizio collegiale.
- Non influiscono sulla validità del voto attribuito ad una interrogazione le modalità e il luogo di svolgimento di questa: nessuna disposizione impone la presenza di altre persone nel corso delle interrogazioni ed inoltre, in assenza di disposizioni ostative, esse ben possono essere effettuate non solo all’esterno dell’aula di classe, ad es. nella sala dei professori o in un’altra aula, ma anche in assenza di altri studenti.
- Il principio di trasparenza non si sostanzia necessariamente nell’obbligo per il docente di condurre l’interrogazione in presenza di altri studenti: esso, piuttosto, deve ritenersi integrato quando l’allievo venga interrogato e sia posto nella condizione di ricondurre un certo voto proprio alla interrogazione ricevuta. In altre parole, trasparenza e tempestività della valutazione sono principi che tendono ad assicurare all’allievo che egli non sarà destinatario di voti “a sorpresa”

- INCIDENZA DELLA MANCATA/INCOMPLETA COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA
- TESI DOMINANTE: “il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.” (TAR Puglia, Lecce, sent. n. 252/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 5861/2013; TAR Toscana, sent. n. 1125/2017)
- CONTRA: TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 312/2017 “E' illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno ove l'Istituto scolastico, pur consapevole delle difficoltà che l'alunno stesso incontrava a seguito della separazione dei genitori, abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell'alunno, pur sapendo che era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio.”

■ BOCCIATURA DELLO STUDENTE AFFETTO DA DSA

- TAR Toscana, sent. n. 280/2017: “E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva allorché sia data contezza del fatto che non sono stati conseguiti gli obiettivi di apprendimento prefissati, nonostante essi fossero stati ridimensionati in considerazione del disturbo riconosciuto nel piano didattico” (TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 98/2018; TAR Liguria, sent. n. 692/2018)
- TAR Lazio, Roma, sent. n. 9720/2018: “La mancata ammissione alla classe successiva dell’alunna affetta da DSA è illegittima e va annullata con l’obbligo per la scuola di sottoporre a nuova valutazione la discente, tenendo in considerazione l’omessa adozione delle misure compensative atte a superare il deficit di apprendimento.”
Disturbo conosciuto, ma misure non attivate
- TAR Lazio, Roma, sent. n. 66/2018: “La mancata ammissione alla classe successiva non è censurabile neanche per difetto di motivazione, in quanto la votazione riportata dall’allieva era idonea a supportare un siffatto provvedimento, in considerazione della mancata comunicazione dei BES o DSA di cui l’allieva stessa era asseritamente affetta.”
 - Disturbo sconosciuto, misure non attivate

■ STUDENTI DSA

- T.A.R. Lazio, con la sentenza 28/03/2019 n° 204, ha ribadito che è illegittima la delibera di non ammissione alla classe superiore dell'allievo con DSA in cui mancano i riferimenti riguardo le effettive attività didattiche personalizzate svolte e dei tempi in quanto non consente di verificare la corretta applicazione del piano di studi personalizzato.
- TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014: nel ricorso presentato è eccepita la mancata applicazione della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della circolare n. 8 del 2013, in relazione a dei disturbi dell'apprendimento privi di certificazione sanitaria di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Secondo i giudici "anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al più valore indiziario), il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell'alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni.

SE VA MALE SOLO LA PROVA ORALE

- La Commissione, pur tenendo conto delle prove scritte, non può operare con criteri di automaticità e considerare superato l'esame di Stato solo perché tali prove sono risultate positive.
- In un caso esaminato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 26/06/2013, n. 2370, nonostante il superamento della prova scritta, si è evidenziato che la prova orale «è comunque un segmento importante del complesso esame previsto per superare il prestigioso concorso de quo; che, seppur rara, è fisiologica l'evenienza che nel corso della prova orale il candidato non riesca ad esprimere il suo sapere; che in tale evenienza la Commissione non può che prendere atto della circostanza che la prova è stata insufficiente, e da ciò trarre le doverose conclusioni».

ASSENZA DI DOCENTE AGLI SCRUTINI FINALI

- È illegittima la bocciatura di uno studente se al Consiglio di classe per gli scrutini di fine anno non hanno partecipato uno o più professori?
- Il Tar Lazio, Sez. III Bis, 25/08/2010, n. 31634 ha dato risposta positiva al quesito, sostenendo che *«il Consiglio di classe opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. In caso di assenza per giustificati motivi il docente interessato deve essere sostituito, con incarico del Dirigente scolastico, da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola»*.

INDICAZIONE DEI VOTI CONTRO E A FAVORE

- Il TAR Lombardia n. 2330/2011 ha chiarito che *«per ciò che concerne l'indicazione dei docenti che si sono espressi a favore e contro la decisione assunta dall'organo collegiale, ritiene il Collegio che nei verbali delle deliberazioni di scrutinio dei consigli di classe tale indicazione non sia necessaria, in quanto l'attestazione che in favore della decisione finale si è espressa la maggioranza dei docenti costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall'organo».*